



Città del Vaticano, 8 dicembre 2018

CONGREGATIO  
DE INSTITUTIONE CATHOLICA  
(DE STUDIORUM INSTITUTIS)

689/2018

**Lettera circolare n. 1**

Ai Gran Cancellieri,  
ai Rettori e ai Decani  
delle Facoltà ecclesiastiche,  
*e, per conoscenza,*  
ai Rettori delle Università cattoliche  
e ai Presidenti delle Conferenze Episcopali

Un anno fa, il Santo Padre ha promulgato la Costituzione Apostolica *Veritatis gaudium* circa le Università e le Facoltà ecclesiastiche. In seguito, la Congregazione per l'Educazione Cattolica ha emanato le Norme applicative per la sua fedele esecuzione (27 dicembre 2017). Per facilitare la loro accoglienza e favorire una collaborazione sempre migliore, il nostro Dicastero ha organizzato diversi incontri continentali con i Rettori delle Università ecclesiastiche e con i Decani delle Facoltà ecclesiastiche, a Roma (3-4 maggio 2018), Bangkok (11 maggio 2018) e Bogotá (6-7 novembre 2018). Un altro è previsto nel 2019 a Nairobi.

Questa Lettera circolare, indirizzata a tutti i Gran Cancellieri, ai Rettori e ai Decani delle Facoltà ecclesiastiche, vuole esprimere e tradurre in atto la sollecitudine della Santa Sede per la promozione degli studi ecclesiastici, rispondendo ad alcune domande pratiche che ci sono state presentate dalle varie Istituzioni.

**1. Ufficio del Gran Cancelliere**

Al Suo importante e indispensabile ufficio, come era già previsto nella *Sapientia christiana* e come viene ripreso nella *Veritatis gaudium*, la nuova Costituzione aggiunge che il Gran Cancelliere:

- a. riceve annualmente, dal Rettore o dal Preside, "una relazione sullo stato economico dell'Università o Facoltà" (VG, *Ord.*, art. 46, § 2);

---

Agli Em.mi, Ecc.mi e Rev.mi Gran Cancellieri  
delle Istituzioni Ecclesiastiche  
= LORO SEDI =

- b. nella sua relazione quinquennale da inviare alla Congregazione per l'Educazione Cattolica sulla situazione accademica, morale ed economica dell'Università o della Facoltà, darà anche "il suo parere" (VG, *Ord.*, art. 9, 7°);
- c. avrà cura di verificare che ci sia l'aggiornamento statistico annuale in forma elettronica (cfr VG, *Ord.*, 16, 6°; 17, 6°) tramite la banca dati della Congregazione per l'Educazione Cattolica.

## **2. Statuti e ordinamento degli studi**

Entro l'8 dicembre 2019 (cfr VG, art. 89, § 1), le Facoltà ecclesiastiche di tutto il mondo rivedranno i loro Statuti (cfr VG, art. 7) e i loro ordinamenti degli studi (cfr VG, *Ord.*, art. 30), secondo la nuova Costituzione Apostolica. Per agevolare la procedura, sarà opportuno che:

- a. i nuovi Statuti siano presentati secondo l'ordine indicato nell'Appendice I all'art. 7 delle Norme Applicative (*Norme per la redazione degli Statuti di un'Università o di una Facoltà*), in parallelo con gli Statuti attualmente in vigore e evidenziando graficamente (grassetto/barrato, in neretto, ecc.) le modifiche apportate;
- b. gli ordinamenti degli studi, che possono essere eventualmente integrati negli Statuti in un capitolo ad essi dedicato, siano presentati secondo l'ordine indicato nell'Appendice I all'art. 7 delle Norme Applicative.

## **3. Altri titoli**

La nuova Costituzione prevede che, oltre ai gradi accademici conferiti per autorità della Santa Sede, una Facoltà "possa conferire altri titoli" (VG, *Ord.*, art. 41) nel rispetto dell'unità del sistema di Educazione Superiore della Santa Sede (cfr *Qualifications framework* – [www.educatio.va](http://www.educatio.va)).

- a. Perciò, "è necessario: 1° che la Congregazione per l'Educazione Cattolica abbia dato il nulla osta per il conferimento del rispettivo titolo; 2° che il rispettivo ordinamento degli studi stabilisca la natura del titolo, indicando espressamente che non si tratta di un grado accademico conferito per autorità della Santa Sede; 3° che lo stesso Diploma dichiari che il titolo non è conferito per autorità della Santa Sede" (VG, *Ord.*, art. 41);
- b. prima di dare il nulla osta, la nostra Congregazione valuterà, oltre all'ordinamento degli studi presentato secondo l'ordine indicato nell'Appendice I all'art. 7 delle Norme Applicative, i seguenti aspetti: la coerenza con il profilo professionale/settoriale e con l'ispirazione particolare/carismatica della Facoltà (cfr VG, art. 3, § 1); la necessità e l'utilità di una tale formazione accademica che deve "aiutare attivamente, secondo la propria natura e in stretta comunione con la Gerarchia, sia le Chiese particolari sia quella universale in tutta l'opera dell'evangelizzazione" (VG, art. 3, § 3); la legislazione di riferimento e le eventuali prassi regionali; chi sono le autorità competenti; le risorse umane (numero, competenza specifica nel campo, ecc.); i materiali necessari; com'è prevista la verifica della qualità.

## **4. Facoltà ecclesiastiche presenti in Università non ecclesiastiche**

Le Facoltà ecclesiastiche presenti in Università non ecclesiastiche, che conferiscono gradi accademici sia canonici che civili, "devono osservare le prescrizioni di questa Costituzione, rispettando le convenzioni bilaterali e multilaterali stipulate dalla Santa Sede con le diverse Nazioni o con le stesse Università" (VG, art. 8). Per questo tipo di Facoltà:

- a. nei paesi dove esiste già un "Decreto per la retta accomodazione e applicazione della Costituzione Apostolica *Sapientia christiana*", emanato dalla nostra Congregazione, si chiede gentilmente alle Conferenze Episcopali di mandarci proposte per la revisione di detto Decreto entro l'8 dicembre 2019, salvo diversa disposizione data dal Dicastero stesso;
- b. in tal caso, la revisione degli Statuti e/o dell'ordinamento degli studi approvati *donec aliter provideatur* avverrà dopo l'emanazione del nuovo Decreto;
- c. invece, la revisione degli Statuti e/o dell'ordinamento degli studi approvati *ad tempus determinatum*, fatta entro l'8 dicembre 2019, riceverà un'approvazione *ad experimentum* finché sia emanato il nuovo Decreto;
- d. è anche possibile "avvalersi di un più lungo periodo di tempo per rivedere gli Statuti, con la licenza della Congregazione per l'Educazione Cattolica" (VG, art. 92), indicando i motivi;
- e. nei paesi dove non esiste tale Decreto, la Conferenza Episcopale ha la possibilità di farne domanda al nostro Dicastero, entro l'8 dicembre 2019, fermo restando il diritto *ex officio* di questa Congregazione di emanare Norme applicative per la dovuta esecuzione della presente Costituzione (cfr VG, art. 10).

#### **5. Istruzione "Gli studi di Diritto Canonico alla luce della riforma del processo matrimoniale" (29 aprile 2018)**

Alla luce dei Motu proprio *Mitis Iudex Dominus Iesus* e *Mitis et misericors Iesus*, circa la riforma dei processi canonici per le cause di dichiarazione di nullità del matrimonio, la Congregazione per l'Educazione Cattolica, nella sua competenza sulle Istituzioni accademiche per gli studi ecclesiastici, ha emanato il 29 aprile 2018, dopo l'approvazione del Santo Padre Francesco, una nuova Istruzione "Gli studi di Diritto Canonico alla luce della riforma del processo matrimoniale". Essa vuole promuovere una preparazione differenziata, soprattutto accademica, delle diverse figure chiamate ad operare nei Tribunali ecclesiastici, oppure che sono coinvolte nella consulenza matrimoniale e familiare per la quale si richiede anche una preparazione adeguata in Diritto Canonico. Tra le varie disposizioni di questa Istruzione, desideriamo sottolineare che:

- a. per le Facoltà di Diritto Canonico e le Istituzioni equiparate, "fermo restando la normativa esistente per gli Istituti aggregati e incorporati, un Istituto aggregato deve avere almeno tre docenti stabili con il grado accademico di Dottore in Diritto Canonico; un Istituto incorporato deve avere almeno quattro docenti stabili con il grado accademico di Dottore in Diritto Canonico. La Facoltà di Diritto Canonico e l'Istituto *ad instar Facultatis* devono avere un numero minimo di cinque docenti stabili" (art. 2);
- b. "per assicurare che gli studenti del primo ciclo in una Facoltà di Teologia e in un Istituto Teologico affiliato abbiano una conoscenza sufficiente del Diritto Canonico, sarà stabilita una durata minima di almeno tre semestri (almeno 9 ECTS) di studi del Diritto Canonico, dedicando almeno un semestre al Diritto Matrimoniale e Processuale (almeno 3 ECTS). Con gli adattamenti del caso, i medesimi criteri si dovranno adottare nell'Istituto Teologico non affiliato, che non rilascia gradi accademici, presente presso un Seminario Maggiore" (art. 21, § 1);
- c. "in questa prospettiva la Facoltà di Teologia, l'Istituto Teologico affiliato e l'Istituto Teologico non affiliato devono aggiornare i propri Ordinamenti degli studi" (art. 21, § 2).

## 6. AVEPRO

L'Agenzia della Santa Sede per la Valutazione e la Promozione della Qualità delle Università e Facoltà Ecclesiastiche (AVEPRO) è stata eretta con Chirografo di Papa Benedetto XVI, in data 19 settembre 2007. Si tratta di una Istituzione collegata con la Santa Sede, a norma degli articoli 186 e 190-191 della Costituzione Apostolica *Pastor bonus*, che gode di personalità giuridica canonica pubblica e di personalità giuridica civile del Vaticano (cfr *Statuto*, art. 1, § 4). Secondo questo *Statuto*, promuove la qualità della ricerca e dell'insegnamento (cfr art. 1, § 2) delle Istituzioni ecclesiastiche (cfr art. 1, § 3). Valuta anche il raggiungimento di adeguati standard internazionali. Sebbene abbia la sua sede legale nello Stato della Città del Vaticano (cfr art. 1, § 5), gode di autonomia, in particolare per quanto riguarda la Congregazione (cfr art. 2). Oltre al suo Presidente, al suo Direttore e al suo personale amministrativo, l'Agenzia ha un Consiglio direttivo e un Consiglio scientifico i cui membri, nominati dal Santo Padre, provengono da tutto il mondo.

- a. Ormai, nel mondo intero, tutte le Università e Facoltà ecclesiastiche "sono di regola sottoposte alla valutazione dell'Agenzia della Santa Sede per la Valutazione e la Promozione della Qualità delle Università e Facoltà ecclesiastiche (AVEPRO)" (VG, *Ord.*, art. 1, § 2). A questo scopo, le Istituzioni ecclesiastiche sono invitate a costituire all'interno un nucleo operativo per dare avvio al processo di valutazione, nonché a mettersi in contatto con l'AVEPRO ([www.avepro.va](http://www.avepro.va)).
- b. Al fine di non sovraccaricare inutilmente le autorità accademiche e di non distoglierle dalla loro missione di insegnamento, di ricerca e di accompagnamento degli studenti, la nuova Costituzione prevede che la frequenza della relazione richiesta dal Cancelliere è ormai quinquennale (cfr VG, *Ord.*, art 9, 7 °). La documentazione (o parte di essa) raccolta ai fini della preparazione del rapporto di autovalutazione e/o dello *Strategic Plan*, conformemente alle linee guida di AVEPRO, le cui visite sono in linea di massima ogni cinque anni, può fungere da supporto per la stesura della *relatio* stessa.

## 7. Diploma Supplement

La nuova Costituzione prevede che, "nei Paesi per i quali le convenzioni internazionali stipulate dalla Santa Sede lo richiedono e nelle istituzioni delle quali le autorità accademiche lo ritengono opportuno, ai documenti autentici dei gradi accademici si aggiunga un documento con ulteriori informazioni riguardo al percorso di studi (per esempio il *Diploma Supplement*)" (VG, *Ord.*, art. 39). Il modello revisionato per il *Diploma Supplement*, adottato dal Vertice di Parigi (24-25 maggio 2018), verrà prossimamente approvato dall'UNESCO per le seguenti Convenzioni regionali di cui la Santa Sede è parte: con effetto immediato per la Convenzione per la Regione europea e la Convenzione per l'Asia-Pacifico, e in seguito per le revisionate Convenzioni per l'America Latina e i Caraibi e quella per l'Africa. Quanto alla forma concreta del *Diploma Supplement*, la Congregazione per l'Educazione Cattolica emanerà informazioni per garantire l'unità e la comparabilità all'interno di tutto il sistema di Educazione Superiore della Santa Sede, dopo la definitiva approvazione dall'UNESCO. Nel frattempo, gli obblighi multilaterali stabiliscono che il *Diploma Supplement* sia rilasciato:

- a. automaticamente ad ogni studente insieme con il certificato del grado del primo, secondo o terzo ciclo, e senza che lo studente debba chiederlo esplicitamente;

- b. in una lingua internazionalmente parlata oltre che nella lingua nazionale dell'Istituzione (in genere l'inglese/il francese/lo spagnolo);
- c. senza costo per lo studente.

### **8. Rifugiati, profughi e persone in situazioni analoghe**

Tra gli obblighi derivanti dalle Convenzioni regionali dell'UNESCO, di cui la Santa Sede è parte, esiste una disposizione circa il riconoscimento degli studi e titoli accademici dei rifugiati, profughi e persone in situazioni analoghe. Perciò:

- a. la nuova Costituzione chiede che le Facoltà provvedano "a determinare negli Statuti anche procedure per valutare le modalità di trattamento dei casi di rifugiati, profughi e persone in situazioni analoghe sprovvisti della regolare documentazione richiesta" (VG, art. 32, § 3);
- b. siccome gli elementi specifici (procedure da svolgere, scadenze e costi, obbligo dell'informazione dei richiedenti e delle istituzioni pertinenti, introduzione del cosiddetto *background document* e specificazioni circa la procedura, il formato ed il valore legale) vanno oltre ciò che potrebbe specificare il summenzionato articolo, questa Congregazione svilupperà apposite linee guide nonché disposizioni che siano applicabili globalmente.

### **9. Insegnamento a distanza**

Il mondo universitario si deve confrontare con lo sviluppo della formazione a distanza sotto molteplici forme. Ne risulta una profusione di proposte che rimane ancora molto informale e non ha permesso di raggiungere un accordo internazionale in merito. Per esempio, su questo argomento, l'UNESCO non ha emesso orientamenti chiari, condivisi e accettati da tutti. Nel confronto con questo fenomeno, alcune Facoltà ecclesiastiche vogliono proporre diversi tipi di formazione a distanza. Nel passato, il nostro Dicastero aveva autorizzato la formazione a distanza non per le Facoltà ecclesiastiche, ma *ad experimentum* per alcuni Istituti Superiori di Scienze Religiose. Una novità importante è apparsa con la promulgazione della *Veritatis gaudium* di cui le Norme applicative prevedono che "una parte dei corsi può essere svolta nella forma di insegnamento a distanza, se l'ordinamento degli studi, approvato dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica, lo prevede e ne determina le condizioni, in modo particolare circa gli esami" (VG, *Ord.*, art. 33, § 2). Per valutare correttamente le proposte ricevute, il nostro Dicastero vuole stabilire criteri il più possibile oggettivi pur mantenendo una prospettiva di collaborazione e non di concorrenza perché esiste "la necessità urgente di 'fare rete' tra le diverse istituzioni che, in ogni parte del mondo, coltivano e promuovono gli studi ecclesiastici" (VG, Proemio, 4, d). A questo scopo, chiediamo gentilmente alle Autorità accademiche il loro parere, se fosse possibile entro il 31 marzo 2019 per posta o posta elettronica (vati2182@cec.va), su alcuni criteri che riterrebbero decisivi riguardo ai seguenti punti:

- a. criteri di accesso al programma;
- b. collocazione nel quadro delle qualifiche della Santa Sede;
- c. gradi e altri titoli rilasciati alla fine del programma;
- d. percentuale dei crediti ottenuti (ogni semestre/ogni anno/ogni ciclo) a distanza;
- e. rapporto col docente, con il "tutor", con gli studenti, con la direzione accademica;
- f. incontri presenziali necessari e ripartizione della formazione a distanza sulle varie forme di insegnamento ed apprendimento (lezioni, seminari, colloqui, ecc.);

- g. esami e forme di controllo/sorveglianza;
- h. sussidi didattici: piattaforma informativa, ecc.
- i. riferimento all'AVEPRO per la verifica della qualità di tutti i programmi;
- j. caso dei gradi/programmi congiunti;
- k. tasse;
- l. altre osservazioni.

## 10. Eventuali suggerimenti

La Congregazione per l'Educazione Cattolica desidera ribadire la sua piena disponibilità a sostenere al meglio l'accoglienza della nuova Costituzione Apostolica per promuovere "un rilancio degli studi ecclesiastici nel contesto della nuova tappa della missione della Chiesa, marcata dalla testimonianza della gioia che scaturisce dall'incontro con Gesù e dall'annuncio del suo Vangelo" (VG, *Proemio*, 1) che Papa Francesco ha programmaticamente proposto a tutto il Popolo di Dio nella *Evangelii gaudium*. Se si ritiene utile per le Istituzioni ecclesiastiche del mondo intero che altri argomenti siano trattati in una prossima Lettera circolare, il Dicastero apprezza molto ogni suggerimento nonché le varie riflessioni in merito che possono essere presentate.

Ringraziamo i Rettori delle Università ecclesiastiche nonché i Decani e Presidi di ogni Facoltà per aver partecipato attivamente ai diversi incontri continentali di presentazione della *Veritatis gaudium*.

I destinatari di questa Lettera circolare, la cui autorità è ricordata dal fatto che "per dare la dovuta esecuzione alla presente Costituzione si devono osservare le Norme applicative emanate dalla Congregazione per l'Educazione Cattolica" (VG, art. 10), sono pregati di darne la massima diffusione presso le persone direttamente (corpo docente, segreterie, Istituzioni incorporate, aggregate e affiliate, ecc.) o indirettamente (esperti in materia, ecc.) interessate.

Certi della Loro piena collaborazione nell'accoglienza della nuova Costituzione Apostolica *Veritatis gaudium* di Papa Francesco circa le Università e le Facoltà ecclesiastiche, ringraziamo del Vostro prezioso e qualificato impegno e porgiamo i migliori auguri.



**Giuseppe Card. VERSALDI**  
*Prefetto*



**Angelo Vincenzo ZANI**  
*Arciv. tit. di Volturno*  
*Segretario*